

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del servizio triennale di natura intellettuale di adeguamento alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

CIG: Z40347EF43

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di svolgimento delle attività relative all'adeguamento alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali per tre anni dalla data di stipula del contratto, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa conformemente all'art. 97 della Legge Fondamentale dello Stato ed ovviare a situazioni lesive di interessi giuridicamente tutelati per inadempimenti istituzionali;

Considerato che il servizio consiste nella individuazione e nella designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi degli artt. 37-38-39 Regolamento UE 2016/679; nell'istituzione e nella tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 Regolamento UE 2016/679; nell'avvio di procedure per la gestione degli eventuali data breach; nell'aggiornamento delle informative sulla base degli artt. 12-13-14 Regolamento UE 2016/679; nel riesame delle politiche interne in tema di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 24 Regolamento UE 2016/679, definendo in maniera adeguata i profili funzionali e fornendo loro adeguata istruzione e formazione; nella verifica dei sistemi informatici per il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e privacy by default); nell'esame dei rapporti contrattuali con i responsabili del trattamento per verificarne la conformità ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679; nella verifica dell'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679; nella ponderazione dell'opportunità di procedere – per uno o più trattamenti – ad effettuare una valutazione d'impatto privacy ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'oggetto prevalente della prestazione è l'esecuzione di servizi intellettuali, con insussistenza ontologica e giuridica di oneri e rischi per l'operatore. L'appalto è svolto in via eminentemente personale, non presenta il carattere della standardizzazione e – a cagione della marginalità della manodopera – non sussiste l'obbligo di indicazione di costi della manodopera e di oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016;

Considerata l'istanza di esecuzione del servizio – con indicazione delle spese da sostenere – inviata via pec all'Università della Calabria, prot. n. 16364 del 19.11.2021. L'Unical, con messaggio pec prot. n. 17769 del 17.12.2021, ha comunicato la disponibilità all'erogazione di quanto postulato attraverso la professionalità dell'Avv. Sergio Niger, domandando complessivamente per il servizio di durata triennale un importo pari ad € 14.358,90 Iva di legge esclusa;

Considerato che l'art. 45, co. 1, D.Lgs. 50/2016 statuisce l'ammissione alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici degli operatori economici di cui all'art. 3, co. 1, lett. p), D.Lgs. 50/2016, nel cui alveo si annoverano gli enti pubblici che offrano sul mercato la realizzazione di lavori e opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;



Considerato che, nella determinazione n. 7 del 21.10.2010, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha stabilito che la nozione di impresa comprende qualsiasi Ente che esercita un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità. L'Università può erogare prestazioni corrispondenti ai fini istituzionali, purché non persegua un preminente scopo di lucro ma di didattica e di ricerca, non disponga della struttura organizzativa di un'impresa e non assicuri una presenza regolare sul mercato;

Considerato che l'Università della Calabria è idonea a garantire l'esecuzione del presente appalto giacché l'attività principale svolta è l'istruzione universitaria e post universitaria (CODICE ATECO 85.42.00) e non quella imprenditoriale e la possibilità di operare sul mercato è prevista dall'art. 7, co. 1, lett. c), l. 168/1989 e dall'art. 66 D.P.R. 382/1980, compatibilmente con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica;

Considerato che la stazione appaltante ha verificato che ai sensi dell'art. 3.2, co. 4, dello Statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 Marzo 2012 n. 562, aggiornato al decreto rettorale 9 Ottobre 2020 n. 1464, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 Ottobre 2020, il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con Enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi;


Considerata lo svolgimento – tra le attività statutariamente ammesse – di compiti aventi rilevanza economica limitatamente al settore di pertinenza, ammettendo la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali;

Considerato che la Corte di Giustizia ha ribadito in più sentenze (*ex multis* Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07) il principio secondo cui un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con le altre autorità pubbliche;

Considerato che il rapporto instaurando con un polo di eccellenza che non esercita a titolo principale un'attività lucrativa sul mercato è retto unicamente da prescrizioni connesse al perseguimento istituzionale di obiettivi di interesse pubblico, senza la partecipazione di privati e/o imprese private;

Considerato che il servizio domandato si realizza nello svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale e prevalenti rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse, che richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate e non l'esecuzione di meri compiti standardizzati. L'Università della Calabria possiede notoriamente un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, contemplando l'ideazione di soluzioni personalizzate;

Considerato che l'art. 1, co. 130, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato Elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00. Il Collaboratore Area III Immacolata Pronestì ha verificato se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. e se il servizio fosse presente sul MePA ma l'esito della disamina è stato infruttuoso;



Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;


Considerato che l'importo massimo di affidamento di durata triennale è pari a € 14.358,90 Iva di legge esclusa. La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 e ss., U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 119 (ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI);

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronesti;

Visti:

- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;



- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA

L'affidamento diretto del servizio triennale di natura intellettuale di adeguamento alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 all'operatore economico UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA ad un costo complessivo pari ad € 14.358,90 Iva di legge esclusa. La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 e ss., U.P.B. 1.1.3, CAP. 119.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione digitale di contratto *inter partes*, in ottemperanza ai disposti di cui agli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e al paragrafo 4.2 Linee Guida Anac n. 4.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione con cadenza annuale in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L'Istituzione, preso atto della regolarità del servizio e dell'Ente nei confronti di INPS e INAIL attestata all'interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. L'ente, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata efficienza del servizio senza aver provveduto immantinentemente a porre rimedio.

Sono vietati l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore, pena la risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento nei termini stabiliti nel contratto, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

In fede

Cosenza, lì 21.12.2021

Il Direttore
M° Francesco Perri